



COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza martiri della libertà, 1 – C.A.P. 30020
Tel. 0421/61283-1670700; Fax 0421/618706
P.E.C. comune.meolo.ve@pecveneto.it

Meolo, 04.12.2020

ORDINANZA N. 57/2020

**OGGETTO: PROROGA LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE**

II SINDACO

RICHIAMATA integralmente la propria Ordinanza n. 55 del 17.11.2020, avente ad oggetto *“Limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche”* e rammentato che essa era valida fino al 3 dicembre 2020;

RICHIAMATE integralmente le disposizioni nazionali e regionali emanate sin dallo scorso mese di marzo finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra cui, da ultimo, il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 avrà validità sino al 15 gennaio 2021 e ritenuto necessario prorogare la validità dell'Ordinanza n. 55/2020, in tutto il suo contenuto, essendo sostanzialmente invariate le condizioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua adozione, da oggi sino a tale data;

VISTA la L.R. n. 10/2001 e s.m.i., disciplinante l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Veneto;

VISTO il Piano comunale del Commercio su aree pubbliche, in particolare gli artt. 2,32 e 33;

CONSIDERATO che l'art. 28, comma 16, del D.Lgs 114/1998 e s.m.i. dispone che è possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

RITENUTO che siano ancora sussistenti particolari esigenze di tutela della salute pubblica, nonché di tutela del decoro urbano, comportanti la necessità di individuare alcune aree di circolazione in cui introdurre alcuni divieti e limitazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, sia del settore alimentare che di quello non alimentare, da parte di commercianti ed imprenditori agricoli;

RAVVISATO il permanere della necessità di salvaguardare il centro storico di Meolo e le vie e piazze adiacenti per il loro valore storico, artistico e ambientale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che i prodotti venduti, alimentari o non, siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche;
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie e fiscali vigenti;